

REPERTORIO N. 92085

MATRICE N. 31196

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di febbraio.

- 20 febbraio 2015 -

In Bologna, Via L.Rasi n. 14 presso la sede sociale della società.

Alle ore 11,40.

Avanti a me dottor **ANDREA ERRANI**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, si è costituito la sig.ra:

DEVAUX NICOLE, nata a Alfeld Leine (Germania) il 22 aprile 1945, domiciliata a Guastalla (RE) Via Boito n. 9.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparsa dichiara di trovarsi qui convenuta ove è riunita l'Assemblea straordinaria della società cooperativa:

"BOLOGNA INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ONLUS a marchio ANFFAS con sede in Bologna (BO) via L. Rasi n. 14, Partita IVA 02486641208, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di BOLOGNA: 02486641208, numero R.E.A.: 443448, cooperativa a mutualità prevalente iscritta alla sezione apposita al n. A112094, società cooperativa per azioni,

convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto Sociale.

Per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea la comparsa medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale, dato della presenza dei seguenti soci in proprio o per delega:

DEVAUX NICOLE	in proprio
D'ABBIERO GABRIELLA	in proprio
STORACE GIANDARIO	in proprio
SPEZIALE ROBERTO	per delega
ROTA EMILIO	assente giustificato
GOVONI GIORDANA	per delega
PASOTTI ANTONIO	assente giustificato
CESARIO RENATO	per delega
VESCO GASPARE	in proprio
ERARIO CASIMIRO	in proprio
RIMONDINI MARA	assente giustificata
POLI MARCO	in proprio

- della presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente e dei due consiglieri D'Abbiere e Storace

- della presenza di due membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Giancarlo Bianchini (Presidente) e Andrea Anceschi sindaco effettivo, assente giustificato il sindaco Stefano Beltrami;

- dato atto della regolare convocazione dell'assemblea, via e-mail, inviata in data 9 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale;

- dato atto che l'assemblea convocata in prima convocazione è andata deserta;

UFFICIO TERRITORIALE

Bologna 1

Reg. il 17/03/2015

al n. 4373 Serie 1T

Euro € 200,00

dichiara validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aperta la discussione sull'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che sarebbe opportuno approvare un nuovo testo dello statuto sociale in modo da adeguarlo alla evoluzione che la cooperativa ha nel frattempo avuto e quindi alle nuove esigenze che la stessa ha manifestato, sia alle nuove normative che nel frattempo si sono succedute e che hanno reso alcune norme statutarie ormai superate ed in qualche caso addirittura in contrasto con le normative attualmente in vigore.

Il Presidente passa quindi ad illustrare sommariamente all'assemblea il contenuto delle modifiche proposte, con particolare riferimento all'applicazione della disciplina prevista per le società a responsabilità limitata, a differenza di quanto previsto fino ad ora e della modifica della denominazione sociale in "COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE".

Il Presidente passa a leggere e commentare alla assemblea il testo dello statuto proposto, ribadendo in proposito che comunque il testo è già stato da tempo distribuito ai soci ed ai sindaci.

Il Presidente del Collegio Sindacale presente all'assemblea, dichiara a nome dell'intero Collegio di avere valutato le modifiche apportate allo statuto sociale e di approvarle.

Il Presidente mette in votazione la proposta per alzata di mano.

L'Assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, procede alla votazione per alzata di mano per l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.

Il Presidente, preso atto degli esiti della votazione, dichiara che l'assemblea, con voto palese, all'unanimità,

HA DELIBERATO

a) di recepire le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e di approvare il nuovo testo di statuto sociale secondo quanto sopra esposto ed illustrato dal Presidente, testo che viene approvato dall'assemblea nella sua interezza, comprendente anche la modifica della denominazione in "COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE".

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto della Cooperativa, composto da n. 46 articoli, aggiornato con le deliberate modifiche ed approvato dall'assemblea nella sua interezza, testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta in sede straordinaria essendo le ore 13 anche ora di sottoscrizione.

Io Notaio, ho letto alla comparente, che lo ha approvato, il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su di un foglio per tre facciate intere e fin qui della quarta.

F.to Devaux Nicole

F.to Andrea Errani Notaio

Allegato "A" alla matrice n. 31196

Statuto della Cooperativa Sociale Bologna Integrazione

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Bologna, la Società Cooperativa denominata "**Cooperativa Sociale Bologna Integrazione**".

La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e, lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa che intende prestare la propria opera all'interno della medesima, stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa si ispira ai principi della cooperazione di solidarietà sociale, che sono la mutualità, l'assenza di scopi di lucro, il perseguimento esclusivamente di finalità di solidarietà e di promozione sociale, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

Nella gestione dei servizi a favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale effettuata in forza dell'attribuzione del marchio ANFFAS, la Cooperativa adotta e fa propria la Carta dei Servizi predisposta da ANFFAS ONLUS; pur mantenendo la propria autonomia societaria prevista dalla normativa.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa, che ne è l'oggetto.

La Cooperativa può operare anche con terzi, non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo Italiano.

Per questo motivo la Cooperativa, potrà aderire, oltre che al Consorzio degli Autonomi Enti di Gestione a Marchio ANFFAS, a organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la cooperativa ha come oggetto l'organizzazione di un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, fini sociali, economici ed educativi. Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa per il raggiungimento dei fini indicati.

In particolare la cooperativa si propone in via principale di:

- a) promuovere, costituire, amministrare e gestire strutture abitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto;
- b) gestire e/o collaborare alla gestione di centri diurni e/o residenziali di accoglienza e/o socializzazione;
- c) svolgere attività educative, al fine di favorire anche l'integrazione scolastica, di formazione e di consulenza in forma diretta e/o in appalto con Enti pubblici o privati;
- d) assistere ed orientare, anche a domicilio, soggetti in condizioni di disagio;
- e) gestire sedi di ritrovo o di vacanza o centri aperti di animazione;
- f) svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; promuovere ricerca, prevenzione, cura, abilitazione e riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale operando per rimuovere le cause di discriminazione; svolgere attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- g) gestire e organizzare attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate alla qualificazione e all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e nella vita attiva anche tramite l'addestramento professionale e mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività;
- h) organizzare e/o gestire laboratori artigianali e commercializzare i prodotti ottenuti;
- i) assumere ogni iniziativa, anche di carattere economico e commerciale nonché produttivo, comunque finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assem-

ché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Devaux Nicole

F.to Andrea Errani Notaio

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Norme generali e Rinvio)

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Libro V Titolo VI del codice civile e quelle, in quanto compatibili, previste dal Libro V Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata, non-

blea sociale. La cooperativa può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni società e consorzi. Inoltre potrà con delibera dell'Organo Amministrativo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

La Cooperativa può ricevere conferimenti in denaro a titolo di liberalità. La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., da Enti, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati anche attraverso un sistema di accreditamento convenzionamento o la partecipazione a gare o appalti.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche appartenenti alle categorie sotto elencate:

1) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;

2) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

4) familiari di persone con disabilità, tutori e Amministratori di sostegno o altre persone fisiche, rientranti nella categoria dei soci volontari o lavoratori che, a giudizio dell'Organo Amministrativo, condividono gli scopi sociali della Cooperativa e che in base alla loro preparazione o alle specifiche esperienze professionali maturate, siano in grado di contribuire agli scopi sociali.

Possono essere altresì ammessi come soci anche persone fisiche con competenze tecniche ed amministrative nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, su proposta dell'Organo di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea.

Possono inoltre essere Soci, come sopra riportato, ai sensi della legge 381/91, coloro che intendono prestare attività a titolo di volontariato, nel limite previsto dalla legge spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo soci. Il rapporto con i soci volontari è disciplinato da apposito regolamento.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio attività od imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo di Amministrazione, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Tale condizione non si applica per tutte le strutture associative facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungi-

mento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni. I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola nell'Organo Amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 8 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.

E' fatto divieto di aderire ai soci che abbiano delle pendenze penali in carico e per tale motivo possano arrecare un danno morale e materiale alla cooperativa. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali e che condividano la mission e il modello associativo della cooperativa di cui al precedente art. 3).

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione nella quale dichiara di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci cui domanda di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, correlata al tipo di servizio svolto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 39 del presente Statuto.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio decide l'Organo di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2528 c.c..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Non adempiendo a tale obbligo lo stesso va escluso come all'art. 11 lettera c.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

ratorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad altri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Organo di Controllo)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Se la normativa lo consente in alternativa al Collegio Sindacale può essere nominato il Sindaco Unico.

Ai sensi dell'art. 2399 c.c. non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se eletti decadono d'ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini degli Amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla legge e comunque coloro che sono legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono assistere alle sedute del Comitato Esecutivo se nominato.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, decadono d'ufficio. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

L'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

Art. 38 (Direttore Generale)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e ne determina le attribuzioni. E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività ordinaria della Cooperativa nell'ambito degli indirizzi delineati dall'Organo Amministrativo.

Il Direttore Generale può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

- conferire procure speciali;
- determinazione del numero minimo di quote da sottoscrivere da parte dei soci cooperatori in sede di ammissione.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni o caratteristiche.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, se nominato. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo che ne certifica il ricevimento da spedirsi al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci se nominati, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma fax o e-mail, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consigliere che per almeno tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato, può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'Assemblea dei Soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli Amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di cessazione di carica, da costituirsi mediante accantonamenti periodici ovvero mediante sistemi assicurativi o previdenziali, con modalità stabilite a priori dai soci.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libere

- la tassa di ammissione, se deliberata, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali, astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle assemblee;
- b) alla nomina delle cariche sociali;
- c) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dallo statuto e dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
- d) di esaminare il libro soci ed il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che hanno perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) ai soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ai soci che cessino in via definitiva l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- d) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga del termine di durata della società, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- e) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- f) ai soci fondatori, trascorsi almeno due anni dalla fondazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittima il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione verrà rimborsato il valore nominale e/o eventuali sovrapprezzi deliberati effettivamente versati. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma C.C.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall'Organo di Amministrazione nei

confronti del socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- non adempia al versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, previa intimazione da parte degli Amministratori entro il termine di 30 giorni;
- nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- nel caso in cui il socio non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa;
- perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio;
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- il socio persona giuridica che si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.

Contro la delibera dell'Organo di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 39, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione, eventualmente ridotta in porzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indi-

con la presenza di almeno un quinto di essi e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza relativa dei votanti.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'Assemblea straordinaria, può farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 c.c..

Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli Amministratori, né i Sindaci né le persone indicate all'art. 2372 c.c. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente dell'Organo Amministrativo o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando, nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 31 (Amministrazione)

- La cooperativa può essere amministrata, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, purché in numero dispari, su decisione dei soci in sede di nomina, che ne determina di volta in volta il numero.

- In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori, così come il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca, nei limiti di quanto previsto dalla legge, o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

- Gli amministratori possono essere rieletti.

- La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge poi fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, salvo che a tale elezione non abbia provveduto l'assemblea.

- Gli amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Art. 32 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;

- convocare le assemblee ed eseguire le delibere;

- formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- compilare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale in conformità con il carattere cooperativo della società e l'attività sociale effettivamente svolta;

- deliberare in materia di personale determinandone anche le retribuzioni e le mansioni;

- deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione o trasferimento di diritti reali;

ne del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente art. 26 del presente Statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video conferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;

- delibera sulla emissione delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa stabilendone gli importi ed i caratteri;

- fissa la tassa di ammissione per i nuovi soci;

- procede alla nomina e revoca gli Amministratori;

- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo legale dei conti;

- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

- approva i regolamenti interni;

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;

- nomina i liquidatori e ne determina i relativi poteri;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero quando sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa di voti dei soci presenti nelle adunanze.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione,

cati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 100,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e in mancanza di tale indicazione il socio potrà vendere a chiunque, rimanendo impregiudicato il diritto alla domanda di rimborso del sovventore del valore della quota.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione, il termine minimo di durata del conferimento, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni e i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo;

- Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massi-

mo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- i soci sovventori hanno diritto di recedere decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso;
- Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori entranti rappresentati da quote del valore minimo di Euro 100,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 5 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge, documentando le condizioni di prevalenza previste dalla legge, nonché fornendo le altre informazioni richieste dalla vigente normativa.

In tale relazione l'Organo di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La relazione dell'Organo di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo di Amministrazione, con propria deliberazione adottata prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto:

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;

- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

- un'eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, in particolare l'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.1992;

- quanto residua, alla riserva straordinaria indivisibile.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) attraverso erogazione diretta;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail o comunque ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dalle evidenze al Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società o da un'altra persona, purché socio. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci oltre a se stesso.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito nazionale, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli Amministratori e Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordi-